

dicembre 2004. L'operazione non ha poi trovato, per motivi di vario ordine, compimento nel corso dell'anno.

Il portafoglio immobiliare, oggetto dell'acquisto dallo Stato del dicembre 2003, è composto da tre tipologie: immobili a reddito (compendio di Roma in locazione a SOGEI S.p.A. e Centro servizi di Pescara utilizzato dall'Agenzia delle Entrate); compendi da valorizzare con cambi di destinazione d'uso (ex Centri servizi di Bergamo, Scandicci, Genova e l'ex colonia marittima di Cervia), anche a seguito di locazione transitoria (compendio di Scalo San Lorenzo a Roma utilizzato dall'Agenzia delle Dogane); unità immobiliari prevalentemente residenziali distribuite su tutto il territorio nazionale già di proprietà dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

Per la prima tipologia è stato novato, includendo anche superfici aggiuntive, il contratto di locazione con l'attuale conduttore (SOGEI) al quale faranno carico tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per il Centro servizi di Pescara, ad esito del recente rilascio da parte dell'Agenzia del Demanio del parere di congruità sul canone, si è finalizzato il relativo contratto di locazione (sei anni, rinnovabile per altri sei) con l'Agenzia delle Entrate, che ha decorrenza dalla data in cui fu acquisito il complesso immobiliare.

Per gli immobili da valorizzare si è dato corso alle preliminari azioni di valorizzazione, costituite da ipotesi di prefattibilità, interlocuzioni con gli Enti locali, prospezioni commerciali e approfondimento delle situazioni e delle potenzialità urbanistiche. In particolare, per il compendio Scalo San Lorenzo di Roma si è anche sottoscritto un contratto di locazione transitoria con l'Agenzia delle Dogane.

Le unità immobiliari già di proprietà dei Monopoli di Stato sono in larga prevalenza residenziali ed occupate. Al riguardo è in corso un programma di attività anche valutative che condurrà, nella maggior parte dei casi, a determinare le condizioni di vendita agli attuali utilizzatori.

Con riferimento al patrimonio immobiliare "originario" di proprietà – composto essenzialmente da compendi industriali dismessi da riconvertire con la realizzazione di importanti opere di bonifica, recupero ambientale e infrastrutturazione – si riportano le principali operazioni compiute nell'esercizio:

- è stato ceduto il complesso immobiliare di Arcore (mq 100.000), e tra le pattuizioni della vendita è previsto che Fintecna attui il recupero ambientale dell'area sulla base del progetto definitivo di bonifica già approvato dalle autorità competenti;
- si sono perfezionate le intese per due distinte partnership paritetiche, per l'area di Novi Ligure (mq 210.000) e quella di Milano - Lambrate (mq 38.000). A Novi Ligure sarà realiz-

zato un centro commerciale e insediamenti residenziali e terziari, mentre la riqualificazione di Milano - Lambrate sarà incentrata sul residenziale. Il recupero ambientale dei due siti è curato da Fintecna, sulla base del progetto di bonifica definitivamente approvato per Novi Ligure e, per Milano - Lambrate, in funzione dell'articolazione che assumerà il piano attuativo urbanistico;

- per il complesso immobiliare ICMI di Napoli (mq 215.000) è intervenuta l'approvazione del piano di caratterizzazione dell'area e del protocollo tecnico d'indagine, con la conseguente effettuazione delle indagini sui terreni e sulle falde acquifere, propedeutiche all'elaborazione del progetto di bonifica. La strumentazione urbanistica è già conforme per realizzare il programmato polo tecnologico, oggetto d'intesa con un primario operatore industriale al quale Fintecna cederebbe fabbricati da costruire e alcuni già esistenti. Al riguardo prosegue il relativo *iter* per pervenire all'approvazione di un Contratto di Programma.

L'attività di valorizzazione e commercializzazione ha consentito nel 2004 realizza dalle cessioni di immobili per €/milioni 94,4, mentre i ricavi da locazioni sono stati pari a €/milioni 47,9. Con le anzidette cessioni i realizza immobiliari di Fintecna negli ultimi anni si attestano a circa €/milioni 1.065.

Gli altri principali asset, costituiti da aree di rilevanti dimensioni, sono inquadrati in società controllate e sono stati oggetto di partnership perfezionate o in corso di procedura:

- le aree in Torino di proprietà della controllata Cimi-Montubi, ricadenti nel comprensorio urbanistico "Spina 3", sono in parte (mq 49.000 edificabili) già oggetto di una partnership con un raggruppamento di operatori locali – attuata tramite il veicolo societario Immobiliare Europea (controllato da Cimi-Montubi) – mentre per la residua porzione (mq 113.000 edificabili) è in corso una procedura per la selezione di un partner secondo le stesse modalità attuative utilizzate da Fintecna. Tale procedura ha portato alla ricezione di diverse offerte non vincolanti e proseguirà con le attività di *data room* propedeutiche alla richiesta di offerte vincolanti.

Per tutte queste aree sono in fase di avanzata esecuzione le preurbanizzazioni (demolizioni e bonifiche), mentre nell'area di proprietà di Immobiliare Europea sono in corso di realizzazione edifici a destinazione residenziale, commerciale e alberghiero, da destinarsi transitoriamente a "Villaggio Media" per le Olimpiadi invernali 2006;

- per il compendio immobiliare di Castel Romano (mq 450.000 circa di superficie territoriale con edifici locati per una superficie sviluppata di mq 20.000 circa) – oggetto di partnership paritetica con il Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A. – sono in fase di realizzazione i lavori di ristrutturazione impiantistica degli edifici e sono in corso approfondi-

menti con Cinecittà Studios Roma, Cinecittà World e Sviluppo Lazio in ordine alla realizzazione di un Parco a tema dedicato all'*entertainment* e al settore cinematografico. Tale iniziativa potrebbe assorbire parte rilevante (circa il 40%) dei diritti edificatori di proprietà della società (pari a metri cubi 250.000); mentre i restanti sarebbero dedicati a insediamenti produttivi in prevalenza nel settore della tecnologia avanzata;

- per le aree situate in Roma (mq 670.000 di superficie territoriale), località Torrespaccata, di proprietà della Quadrante S.p.A. (partnership al 50% con Brioschi Finanziaria) la proposta d'intervento presentata al Comune di Roma si basa su un'edificabilità di mq 375.000 ed è incentrata sulla creazione di un polo di aggregazione sociale comprendente attività direzionali, commerciali, ricettive e sportive. La proposta è oggetto di confronto con gli Uffici comunali, i Municipi competenti e la Soprintendenza, nella prospettiva dell'avvio dell'*iter* per pervenire a uno specifico Accordo di Programma.

La presenza di Fintecna nel settore dei servizi immobiliari si è accentuata nell'esercizio trascorso per effetto degli accordi intervenuti con Pirelli RE S.G.R. per la fornitura dei servizi di *building management* relativi a uno dei tre sub-portafogli del Fondo Immobili Pubblici (FIP). I servizi da fornire si riferiscono a 145 complessi immobiliari circa distribuiti sul territorio nazionale (€/miliardi 1,15 di valore indicativo) e riguardano la presa in consegna ed il presidio del portafoglio; il coordinamento e controllo della corretta gestione e manutenzione ordinaria, straordinaria e migliorativa eseguita dal conduttore, la gestione della manutenzione a carico del Fondo.

Nell'ambito dei servizi immobiliari è inoltre proseguita nell'esercizio l'attività di Gestore Vendite, insieme a Lazard, in nome e per conto della Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici (SCIP), di circa 10.000 unità immobiliari non residenziali (valore indicativo di €/miliardi 2,2) diffuse sul territorio nazionale. Tale attività è svolta per il tramite del Consorzio G1.

Nel corso dell'anno il Consorzio ha ricevuto dagli Enti gestori (Agenzia del Demanio, INPS, INPDAl, INAIL, INPDAP, IPSEMA, ENPALS, IPOST) circa 2.400 fascicoli immobiliari che, sommati a quelli pervenuti nell'anno precedente portano ad un totale di circa 5.300 fascicoli, pari soltanto a circa il 50% delle complessive unità immobiliari da vendere. Soltanto per il 47% dei fascicoli ricevuti il Consorzio ha avuto a disposizione gli elementi essenziali per avviare, previa ulteriore attività istruttoria, le unità immobiliari alle procedure di vendita.

Per effetto di ciò:

- alla fine dell'esercizio risultavano offerte in opzione ai conduttori 1.934 unità immobiliari e ne sono state validamente esercitate 944 per un valore complessivo di €/milioni 206;
- sempre alla fine dell'esercizio risultavano esperite quattro aste, di cui due nel 2004, nel-

l'ambito delle quali sono state offerte in vendita 807 unità e ne sono state aggiudicate 130 per un valore di €/milioni 58.

Il portafoglio di immobili invenduti nelle fasi sopra descritte risulta composto da 670 unità circa che saranno opportunamente aggregate in lotti omogenei da offrire in vendita, con uno sconto del 25% rispetto al prezzo originario stimato dall'Agenzia del Territorio, con la procedura delle aste aggregate.

In sintesi, il processo relativo alla fase delle vendite frazionate (opzioni e aste individuali) si è compiutamente svolto per 1.963 unità, con aggiudicazione alla vendita di 1.074 unità (pari a circa il 55%) per un valore complessivo di circa €/milioni 265.

Gestioni liquidatorie e/o a stralcio

È proseguita la gestione delle complesse problematiche che caratterizzano le attività liquidatorie con particolare riferimento alle seguenti realtà:

- **Iged**

In esecuzione dei disposti di cui all'art. 9, comma 1 *bis* del Decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni, dalla Legge 15 giugno 2002 n. 112, Fintecna è stata individuata quale soggetto cui è demandata l'attività di gestione della liquidazione e del contenzioso degli Enti, di cui alla Legge 4 dicembre 1956 n. 1404, definitivamente soppressi.

In questo senso, nel corso dell'esercizio, è stata stipulata apposita Convenzione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze che dovrà essere integrata con atto aggiuntivo a seguito di modifiche normative intervenute a fine anno.

Nelle more, peraltro, sono state poste in essere tutte quelle attività prodromiche al formale assolvimento dell'incarico, individuando, in via preliminare, le opportune linee strategiche ed operative nonché le professionalità occorrenti, iniziando la collazione dei dati utili a consentire, in prima istanza, la corretta individuazione, qualitativa e quantitativa, delle problematiche da affrontare.

- **Finmare S.p.A. in liq.**

Nel corso dell'esercizio 2004 è proseguita, da parte dei Liquidatori, l'attività finalizzata a concludere entro l'anno in corso il processo liquidatorio, previo accollo da parte Fintecna di partite residue.

In tale ottica sono stati finalizzati accordi sia con d'Amico S.p.A. (per la chiusura transatti-

va delle controversie relative alla cessione di Italia di Navigazione S.p.A.) sia con Premuda S.p.A. per la definizione di ogni pretesa relativa alla cessione di Almare S.p.A.; inoltre, è stata concordata con Balsam Estate B.V. e Lloyd Triestino l'estinzione anticipata del residuo credito vantato dalla Finmare.

Sul finire dell'anno è stato notificato alla società un accertamento fiscale relativo all'esercizio 1999 sul quale sono in corso i necessari approfondimenti da parte dei Liquidatori; tale aspetto ha pertanto determinato uno slittamento nella conclusione della procedura di liquidazione della società che si ritiene possa realizzarsi nel corrente anno.

- **Ati S.p.A. in liq.**

Nel corso dell'esercizio 2004 ATI - Azienda Tabacchi Italiani in liquidazione ha portato avanti il processo liquidatorio, avviato nel dicembre 2001, che con la vendita pressoché totale delle giacenze di tabacco in magazzino e degli immobili di proprietà, può ormai ritenersi ultimato per gli aspetti operativi.

Si rammenta che l'intera quota della partecipazione a suo tempo detenuta dall'ETI (oggi denominata BAT Italia) nella società è stata acquisita da Fintecna nel luglio 2003 nell'ambito del più ampio contesto della dismissione dell'ETI da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

- **Attività in Iran**

Con la chiusura nel giugno 2004 della liquidazione del Consorzio Italcontractors, alla quale si era potuto dare inizio nel 2003, a seguito del recupero dei crediti vantati nei confronti del committente PSO, e l'incasso da Ansaldo Energia nell'aprile u.s. del saldo di quanto dovuto a Fintecna a compensazione di rinunce su crediti di Italcontractors, è cessata la presenza nel Paese.

- **Ponte sullo Storebaelt**

In corso d'anno è stato sottoscritto con il cliente danese Storebaelt il Certificato Finale, relativo alla garanzia quinquennale scaduta nel maggio 2003, con il quale è stato sancito il completo e definitivo adempimento da parte della Vostra Società a tutti gli obblighi a suo tempo contratti per l'opera in oggetto. Detta opera, iniziata nel 1992 e terminata nel 1998, è stata eseguita a fronte del contratto assegnato dalla Storebaelt alla allora CMF (poi Coinfra per le Infrastrutture ed oggi Fintecna) nel 1991 per oltre 500 €/milioni.

La sottoscrizione del Certificato Finale – ottenuta attraverso il completamento di attività in garanzia individuate durante la "General Inspection" effettuata antecedentemente al maggio 2003 e la finalizzazione di un accordo conclusivo con il committente che ha evitato l'esecuzione di interventi in garanzia di lunga durata – ha consentito di liberare le residue garanzie.

- **Consorzio CO.RE.CA.**

Con atto transattivo del giugno 2004, a fronte di limitate rinunce da parte Fintecna, sono state consegnate al Comune di Striano – subentrato al concedente originario, la Regione Campania – le opere di urbanizzazione con risoluzione della concessione e svincolo delle relative fidejussioni. In questo contesto sono stati altresì avviati i contatti per individuare un'analoga procedura inerente i 100 alloggi a suo tempo realizzati, con l'intento di finalizzarla nel 2005.

Contenzioso

Nel corso dell'esercizio si è assistito alla progressiva riduzione delle vertenze, specie di quelle riferibili alle molteplici realtà societarie, già in liquidazione, incorporate nel corso degli anni, sia per l'intervenuta definizione giudiziale di alcune di esse, sia per la formalizzazione di accordi transattivi con le controparti laddove ne sono ricorsi i presupposti giuridici e di convenienza economica per l'azienda, sia, in ambito fiscale, in conseguenza dell'adesione della Società alla disciplina agevolativa per la definizione delle liti pendenti (c.d. condono).

Ciò nonostante, il volume del contenzioso di pertinenza della Fintecna si mantiene ancora sostenuto non soltanto in termini di complessità e numero delle controversie, ma anche per il significativo valore economico dei complessivi *petita* di causa.

In questo senso, va segnalato, come elemento caratteristico del periodo, l'insorgere di svariate controversie, sia in sede amministrativa che civile, comunque riferibili all'ingente patrimonio immobiliare pubblico trasferito alla Società nei due esercizi trascorsi.

Per una valutazione d'insieme si evidenzia che il numero complessivo delle vertenze è di circa 1.500 di cui la gran parte (circa 930) costituite da cause di lavoro e le restanti, da giudizi civili, arbitrali, amministrativi e fiscali; le posizioni registrate sono adeguatamente assistite da congrui stanziamenti al fondo rischi ovvero al fondo rettificativo dei crediti, ancorché gli specifici margini di incertezza in ordine agli esiti finali delle vertenze rendano difficoltose stime certe e definitive.

Si evidenzia che i dati numerici del complessivo contenzioso aziendale registravano al 31.12.2003 un totale di 1.800 controversie, di cui circa 1.200 di lavoro.

In rapporto all'esercizio precedente, a parte il contenzioso giuslavoristico, sono pervenute a definizione n. 78 controversie in ordine alle principali delle quali si fornisce, di seguito, una sintetica informativa.

Si riporta altresì l'aggiornamento circa l'evoluzione dei contenziosi più significativi, tenendo presente che non viene fatto cenno di quelli, già presenti nella Relazione relativa al precedente esercizio, il cui *iter* processuale non ha subito, nelle more, variazioni.

Controversie definite

- **Arbitrato Fintecna c/Techint (BHP Consortium)**

Come già segnalato nella Relazione al Bilancio relativo al 2003, in chiusura di tale esercizio la Dalmine ha raggiunto un accordo transattivo con la controparte inglese, che ha comportato la corresponsione, a tacitazione di ogni pretesa del BHP Consortium, di un importo complessivo, in Lire Sterline, sensibilmente inferiore alle pretese risarcitorie azionate in giudizio dal Consorzio.

In conseguenza dell'insorgenza del contenzioso *de quo*, peraltro, era già stato attivato un arbitrato davanti alla Camera di Commercio Internazionale di Parigi da parte della Techint Investments per veder accertata la sussistenza di una manleva a carico di Fintecna (quale incorporante di ILVA S.p.A. in liquidazione) in ordine agli esiti del citato giudizio inglese per danni derivanti da difetti di prodotti Dalmine, con una richiesta consuntivata in corso di arbitrato in un importo sostanzialmente coincidente con quello oggetto del giudizio azionato davanti alle Corti inglesi dal BHP Consortium contro Dalmine.

In chiusura del corrente esercizio è intervenuto il lodo relativo al citato procedimento arbitrale che ha statuito il riconoscimento a favore della Techint di importi significativamente inferiori, sia rispetto al *quantum* di soccombenza del giudizio "inglese", sia del corrispettivo della transazione conclusa tra la Dalmine e il BHP Consortium.

L'onere ha trovato copertura con l'utilizzo dei fondi precedentemente accantonati.

- **Contenzioso contro il Ministero della Salute**

Con sentenza del 4 febbraio 2004, il Tribunale civile di Roma, accogliendo parzialmente le domande formulate a suo tempo dalla incorporata Italsanità, ha condannato il Ministero della Salute al pagamento di importi significativi a titolo di corrispettivo per le attività eseguite dalla stessa Italsanità nell'ambito di una Convenzione sottoscritta nel 1990.

Detta sentenza, notificata al Ministero della Salute e all'Avvocatura Generale dello Stato, è passata in giudicato nel giugno 2004, in difetto di impugnazione.

Il Ministero della Salute ha già provveduto al pagamento parziale a favore di Fintecna del credito portato dalla sentenza in questione. Si stanno attivando iniziative per il recupero del residuo qualora in tempi brevi controparte non provveda spontaneamente.

- **Contenzioso contro l'Autorità Portuale di Livorno e Centro Leasing**

È stato definito transattivamente, in corso di esercizio, con un soddisfacente recupero eco-

nomico per la Società, il giudizio che vedeva opposta la CMF Sud (oggi Fintecna) all'Autorità Portuale di Livorno (già Azienda Mezzi Meccanici) ed alla Centro Leasing S.p.A., in relazione all'esecuzione di lavori per la realizzazione di due edifici sulla darsena del Porto di Livorno.

- **Contenzioso contro la C&C Group e la Banca Antoniana Popolare Veneta**

In chiusura di esercizio si è conclusa, con un significativo risultato economico per Fintecna, la complessa ed annosa vertenza, riveniente dalla incorporata CMF Sud ed afferente i rapporti di debito-credito e di garanzia connessi ad una realizzazione alberghiera nell'isola di Aruba (Antille Olandesi).

Da un lato, infatti, si è definito con sentenza di primo grado non appellata d'intesa tra le parti, il giudizio a suo tempo instaurato presso il Tribunale di Tolmezzo che vedeva opposte l'incorporata CMF Sud, la curatela fallimentare della C&C Group e la Banca Antoniana Popolare Veneta (già Banca Popolare di Gemona). Parallelamente, nell'ambito della stessa vicenda, è stata raggiunta una soddisfacente intesa transattiva con la Società Italiana Cauzioni per la definizione stragiudiziale del contenzioso in essere in relazione alla garanzia prestata nell'ambito dei lavori di subappalto.

- **Contenzioso con VU.MA. S.r.l.**

Si è concluso in corso di esercizio il contenzioso in essere con la società VU.MA., per non essere stata impugnata nel termine di decadenza previsto dalla legge la sentenza del G.O.A. della sezione III *bis* del Tribunale di Roma del 5 febbraio 2003; provvedimento quest'ultimo che, accogliendo le domande della incorporata Italsanità, si è pronunciato dichiarando risolto il contratto di locazione, sottoscritto nel 1990 con la citata controparte – relativamente ad un immobile sito in Montecatini da adibire a residenza sanitaria assistenziale – per impossibilità giuridica dell'oggetto ai sensi degli artt. 1346 e 1418 C.C., respingendo conseguentemente la domanda riconvenzionale della VU.MA. e compensando le spese di lite.

- **Vertenze contro l'Impresa D'Alessio e Faraone Mennella**

In corso di esercizio, sul presupposto della reciproca volontà di porre fine ad ogni controversia in essere, si è giunti alla sottoscrizione di accordi transattivi che hanno definito i molteplici contenziosi in essere con l'impresa D'Alessio e Faraone Mennella in ordine ai lavori relativi alla realizzazione della "cittadella postale" nel Centro direzionale di Napoli.

Tali accordi hanno comportato riconoscimenti economici da parte di Fintecna all'impresa, contenuti, peraltro, nell'ambito del fondo rischi all'uopo stanziato, ponendo termine in via definitiva a tre distinti giudizi attivati nel tempo da controparte.

- **Contenzioso contro la società Sonader (Mauritania)**

È stato definito, con l'incasso da parte di Fintecna dell'importo concordato con controparte, il contenzioso attivato nell'agosto del 1996, dalla Italstrade secondo il Regolamento della C.C.I. di Parigi nei confronti della Société Nationale pour le Développement Rural – So.Na.De.R. (appartenente al Ministero mauritano per lo Sviluppo Rurale) per il riconoscimento di *claims* conseguenti l'anomalo andamento della commessa relativa all'estensione del progetto agricolo del Gorgol.

Il Collegio arbitrale investito della cognizione della controversia, nel febbraio del 2000, ha reso la propria pronuncia, sostanzialmente a favore di Fintecna; peraltro, verifiche effettuate a carico di controparte, ne hanno accertato la pratica inconsistenza patrimoniale.

La Società, quindi, ha ritenuto di prendere contatti con la FED (Fond Européen de Développement), ente finanziatore dell'opera, nell'estremo tentativo di pervenire al conseguimento di quanto riconosciuto dal lodo.

Al termine di un defatigante *iter* compositivo con la So.Na.De.R., costantemente monitorato dai competenti uffici della Comunità Europea, la Società è riuscita a conseguire, in euro, gli importi portati dal lodo – peraltro già prudenzialmente svalutati in bilancio attraverso apposito fondo rettificativo – oltre ad ottenere la restituzione delle residue garanzie a suo tempo prestate per la buona esecuzione della commessa.

- **Contenzioso con la Provincia di Trapani**

Si è concluso il contenzioso con la Provincia di Trapani, radicato davanti al locale Tribunale nel 1998 dalla incorporata Iritecna per il pagamento del saldo del corrispettivo dovuto per la realizzazione del Piano di sviluppo del territorio provinciale.

A seguito della pronuncia del Tribunale, che ha sostanzialmente riconosciuto le pretese della Vostra Società, è stato raggiunto un accordo con l'Ente locale, in forza del quale a fronte del pagamento da parte della Provincia dell'importo per sorte, entrambe le parti hanno rinunciato a proporre gravame. L'ammontare incassato dalla Società era stato prudenzialmente svalutato in bilancio con apposito fondo rettificativo del credito.

- **Contenzioso con Altiforni e Ferriere di Servola in A.S.**

In corso di esercizio è venuta a definizione la complessiva controversia attivata nel 2001, dalla Altiforni e Ferriere di Servola nei confronti della Fintecna.

La società attrice lamentava, con riguardo a forniture di carbone sul mercato statunitense, il mancato pagamento dei ristorni maturati sulle vendite negli anni 1992-1993, domandando al riguardo al Tribunale, la condanna della Vostra Società al pagamento degli importi *de quibus* oltre interessi e spese.

A seguito della sentenza del Tribunale, sostanzialmente favorevole alle tesi della società

attrice (peraltro in amministrazione straordinaria secondo le norme della Legge 95/79 e ss.mm.ii.), sono state avviate trattative con la procedura, conclusesi in chiusura di esercizio, volte a conseguire, a fronte della spontanea esecuzione della sentenza, la definizione "tombale" di tutte le partite contabili aperte con la Altiforni e Ferriere di Servola.

Con il perfezionamento dell'intesa si è ottenuta così la cancellazione di plurime partite di debito/credito, già contabilizzate (ed opportunamente rettificare con appositi fondi), rivenienti, tra l'altro, da molteplici realtà aziendali *medio tempore* incorporate da Fintecna.

- **Vertenza contro l'Impresa di Costruzioni Operamolla**

In corso di esercizio si è definito, con accordo stragiudiziale, il contenzioso che vedeva opposta la Tubi Dalmine Ilva (oggi Fintecna) all'Impresa Operamolla per il pagamento di una fornitura di tubi effettuata nel corso del 1991.

L'intesa, che si è perfezionata in pendenza del giudizio di primo grado davanti al Tribunale di Genova, prevede il pagamento rateale di quanto dovuto dalla Operamolla alla Vostra Società, con decadenza dal beneficio del termine qualora anche una sola rata non fosse onorata.

Gli importi di cui in transazione erano stati prudenzialmente svalutati in bilancio con apposito fondo rettificativo.

Evoluzione dei contenziosi in corso

- **Dalmine c/Commissione delle Comunità Europee**

In data 8 luglio 2004, il Tribunale di primo grado delle Comunità Europee ha emesso la sentenza relativa alla causa tra Dalmine S.p.A. e Commissione delle Comunità Europee, annullando solo parzialmente la decisione della stessa Commissione, adottata nel dicembre del 1999, nel caso "IV/E-1/35.860.B Tubi d'acciaio senza saldatura" nei confronti di alcune società europee e giapponesi per aver sostanzialmente creato un "cartello" nel settore di riferimento e confermando per tutti i soggetti coinvolti la sanzione, pari, per quanto riguarda Dalmine, a € 10.080.000.

La problematica assume rilevanza per Fintecna in forza del contratto del 10 gennaio 1996, a mezzo del quale la incorporata ILVA S.p.A. in liquidazione ha ceduto alle società Siderca Saic e Techint Finanziaria (Gruppo Rocca) l'intera partecipazione posseduta, pari all'84,08%, nel capitale della Dalmine S.p.A., prestando, a favore delle società acquirenti, manleva nella medesima misura percentuale del costo, danno o spesa indennizzabili per eventuali sopravvenienze relative a presupposti verificatisi anteriormente alla data di trasferimento delle azioni.

In considerazione anche delle valutazioni rese dai legali che hanno patrocinato Dalmine nel

primo grado di giudizio e da altro professionista esperto nel settore del Diritto Comunitario, a seguito di una attenta analisi comparata di tutte le sentenze rese dal Tribunale nei confronti delle varie società ricorrenti, è stato ritenuto opportuno proporre ricorso davanti alla Corte di Giustizia in Lussemburgo al fine di ottenere l'annullamento della sentenza di primo grado, ovvero in subordine, la riduzione dell'ammenda comminata.

- **Arbitrato Abate**

Il Collegio arbitrale chiamato a decidere la controversia, con lodo emesso in data 31 maggio 2004, ha dichiarato Fintecna, quale incorporante di Iritecna (già ILVA in liquidazione), responsabile dell'inadempimento all'Accordo Quadro sottoscritto in data 13 dicembre 1991, condannando quest'ultima al risarcimento dei danni, subiti in conseguenza del riavvio e della riconversione industriale, in favore dei Sigg.ri Alessandro ed Antonio Abate, la I.A. - Industrie Abate S.r.l. ed altre società del medesimo "gruppo".

Fintecna ha provveduto a proporre sia l'impugnazione per nullità del lodo, sia ricorso per la sospensione dell'esecutorietà dello stesso lodo davanti alla Corte di Appello.

Il Giudice adito, nelle more del giudizio pendente, con ordinanza del 29 novembre 2004, ha disposto la sospensione dell'esecutività del lodo, condizionandola al rilascio da parte di Fintecna di fidejussione bancaria a garanzia dell'eventuale futuro pagamento, per un importo pari alla somma dovuta in base al lodo impugnato.

- **Contenzioso contro Immobiliare Romana**

Con sentenza del 21 luglio 2004 la Suprema Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dalla Immobiliare Romana avverso la sentenza emessa nel 2001 dalla Corte di Appello di Roma, dichiarando inammissibile il ricorso incidentale proposto da Fintecna.

Con detta pronuncia la Suprema Corte ha annullato la pronuncia della Corte di Appello che a sua volta aveva dichiarato nullo il lodo arbitrale emesso nel gennaio 1995, che aveva avuto un esito favorevole a Immobiliare Romana.

Il contenzioso era stato attivato da Immobiliare Romana nel 1993 in conseguenza dell'asserito inadempimento da parte della incorporata Italsanità agli obblighi di un contratto di locazione relativo ad un immobile sito in Roma – località Infernetto – da adibire a Residenza Sanitaria Assistenziale, di proprietà della stessa Immobiliare Romana.

Si sta provvedendo a riassumere il giudizio davanti alla Corte di Appello di Roma al fine di ottenere il riconoscimento degli ulteriori profili di nullità del lodo in questione, evidenziati da Fintecna già nel sopra menzionato ricorso incidentale, ovvero, in subordine, di una più equa quantificazione del danno dovuto a titolo di risarcimento dalla incorporata Italsanità.

- **Contenzioso con Ferrocemento**

È stata trattenuta in decisione la causa davanti la Corte di Appello di Roma per l'impugna-

tiva, promossa sia da Fintecna che da Ferrocemento, avverso il lodo arbitrale emesso in data 15 novembre 2002, in relazione alle controversie insorte a seguito della privatizzazione della Società Italiana per Condotte d'Acqua.

Nel corso del 2003, Fintecna aveva provveduto al pagamento della somma per cui è risultata soccombente ed impugnato il lodo in appello.

- **Contenzioso con la Regione Lombardia**

Nel mese di ottobre 2003 è stata sottoscritta la transazione con la Regione Lombardia che ha definito il contenzioso a suo tempo avviato da Iritecna, Bonifica e Spea per il riconoscimento del saldo dei corrispettivi relativi ad interventi realizzati per conto della stessa Regione nell'ambito del programma di ricostruzione della Valtellina a seguito delle avversità atmosferiche dell'estate 1997.

In base all'accordo Fintecna (titolare del 40% della posizione, riveniente dal 5% di Iritecna e dal 35% già di Bonifica) ha incamerato la quota di corrispettivo di propria pertinenza. Nel bilancio a fronte di detta partita creditoria, corrispondeva uno stanziamento rettificativo di pari importo.

Peraltro, stante il fatto che, nell'ambito dell'associazione temporanea di imprese affidataria del progetto, compariva, all'origine, anche una società partecipata dal committente Regione Lombardia (Lombardia Risorse) e che quest'ultima non ha partecipato al giudizio contro la Regione, il corrispettivo di cui alla menzionata transazione non ha tenuto conto degli importi di pertinenza di tale società, nel frattempo fallita.

Proprio in virtù dell'assoggettamento della Lombardia Risorse alla procedura concorsuale e della avvenuta compensazione da parte della Regione del corrispettivo di transazione di pertinenza della ex controllata con propri crediti vantati verso la stessa società, il Curatore fallimentare della Lombardia Risorse ha proposto domanda di riassunzione del giudizio lasciato estinguere ad esito della transazione, chiedendo la condanna della Regione Lombardia al pagamento degli importi di propria competenza.

Fintecna e Spea si sono costituite, invocando, *in primis* l'inammissibilità della domanda di riassunzione in quanto proposta da un soggetto non costituito nel giudizio estinto, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo al merito della domanda.

- **Controversia con il Ministry of Public Works del Kuwait**

Ad esito della definizione, in sede di legittimità, dell'annosa vertenza con il Ministero dei Lavori Pubblici del Kuwait (acquisita a suo tempo – con il relativo credito contenzioso – da parte dell'incorporata Iritecna dalla Garboli Conicos, nell'ambito dell'operazione di privatizzazione di quest'ultima società) con il riconoscimento a favore di Fintecna del credito per risarcimento – il cui importo, integralmente rettificato con apposito fondo, è stato già

incassato dalla Società – è stato attivato un *elementary case* in Kuwait per il riconoscimento ed il recupero degli interessi maturati *medio tempore* sul capitale conseguito.

In chiusura di esercizio, la locale Corte di Appello (giudice di merito competente a decidere la controversia), ha pronunciato sentenza favorevole a Fintecna, con il riconoscimento degli interessi reclamati.

Il Ministero dei Lavori Pubblici del Kuwait (controparte in giudizio) ha preannunciato, peraltro, il ricorso per la cassazione della pronuncia *de qua*.

Il provvedimento del Supremo Collegio è previsto entro la chiusura dell'esercizio 2005.

- **Contenzioso con Çukurova Elektrik A.S. (ÇEAS) – Diga di Berke (Turchia)**

La controversia – che rientra fra i cosiddetti “rapporti esclusi” scorporati dall'Italstrade nell'ambito della sua privatizzazione – riguarda un contenzioso in Turchia volto a recuperare i crediti e i danni subiti, per un importo di circa 130 milioni di dollari relativi ai lavori eseguiti per conto della ÇEAS per la realizzazione dell'impianto idroelettrico di Berke.

ÇEAS, a sua volta, ha avanzato nei confronti della Fintecna plurime richieste di risarcimento, consuntivate, infine, in circa 300 milioni di dollari.

Il procedimento giudiziale si sta svolgendo presso il Tribunale di Adana, nel corso del quale dovrà essere espletata nuova consulenza tecnico-contabile a cura di una Commissione di Esperti in via di nomina a cura della Corte locale in sostituzione di quella precedentemente nominata, la cui attività è stata delegittimata.

Nel corso del complesso giudizio, peraltro, la controparte ha assunto diverse iniziative miranti a penalizzare la procedura, come la ricusazione del Collegio giudicante, la richiesta di trasferimento ad altra sede del processo, fino a presentare un esposto contro i legali che assistono Fintecna e contro la stessa Vostra Società.

Tali iniziative, peraltro, non hanno sortito alcun concreto effetto.

Nel corso dell'istruttoria, peraltro, i componenti della famiglia titolare delle azioni ÇEAS sono stati sottoposti a procedimenti penali per svariati reati e la stessa ÇEAS, concessionaria dell'Amministrazione nel settore dell'elettricità, è stata posta sotto il controllo del Governo.

Allo stato, stante anche la situazione venutasi da ultimo a determinare, si sta tentando di conseguire il credito litigioso in via stragiudiziale, attraverso un accordo transattivo, qualora ricorrano i presupposti giuridici e di convenienza economica per concluderlo.

- **Contenzioso con D.S.I. relativo alla Diga di Karakaya (Turchia)**

Il contenzioso è stato avviato dall'Italstrade nel corso del 1990 per il pagamento di corrispettivi e risarcimento richiesti dalla società e non riconosciuti dal Committente.

Ad esito di un defatigante procedimento istruttorio, che ha visto anche l'espletamento di

una consulenza tecnico-contabile, nel corso del precedente esercizio è intervenuta la sentenza di primo grado del locale Tribunale che ha riconosciuto le pretese di Italstrade (oggi Fintecna) in misura significativa, ma in valuta locale.

Anche a seguito di approfondimenti condotti con l'ausilio di professionisti in loco, in corso di esercizio è stato attivato un nuovo contenzioso volto a vedere riconosciuti a favore della Società la perdita su cambio e gli interessi di mora.

- **Vertenze Italtecnasud**

Proseguono due dei quattro giudizi a suo tempo avviati dagli uffici della Procura della Corte dei Conti nei confronti del Consorzio Italtecnasud (di cui Fintecna detiene la maggioranza delle quote) in relazione al presunto danno erariale derivante dai rapporti contrattuali a suo tempo instaurati tra lo stesso Consorzio e l'Ufficio Speciale per gli interventi straordinari affidati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In particolare, per quanto concerne il procedimento relativo agli interventi straordinari per Palermo e Catania di cui alla Legge n. 99/88 (che vede coinvolta anche l'allora Italispaca (oggi Fintecna), la prima Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello della Corte dei Conti, con sentenza resa in corso di esercizio, annullando la pronuncia della Sezione Giurisdizionale Lazio della stessa Corte, ha disposto l'assoluzione del Consorzio Italtecnasud per mancanza di prova sugli elementi costitutivi della responsabilità, la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti di Italispaca (oggi Fintecna), nonché la rimessione degli atti alla sezione Giurisdizionale Regione Lazio per la pronuncia sul merito.

La Procura Regionale ha successivamente notificato a Fintecna, quale avente causa di Italispaca, atto di citazione in riassunzione del giudizio.

Fintecna ha, peraltro, proposto ricorso in Cassazione avverso la suddetta sentenza ribadendo il difetto assoluto di giurisdizione della Corte dei Conti nei propri confronti.

In tale giudizio si costituirà anche il Consorzio Italtecnasud al solo fine di affermare la piena autonomia della sentenza nel capo di decisione relativo al Consorzio, rispetto a quello relativo ad Italispaca.

Il procedimento dinanzi alla Sezione Giurisdizionale per la Campania, relativo agli interventi straordinari a seguito del terremoto dell'Irpinia ed avente ad oggetto i finanziamenti concessi alla Impresa Castelruggiano S.p.A., è sempre sospeso in attesa della definizione del procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Salerno, che non vede peraltro coinvolto personale del Consorzio Italtecnasud.

- **Contenzioso con Grassetto Comapre**

Questo giudizio – ad esito dell'estinzione del procedimento esecutivo (con il conseguente svincolo delle somme pignorate verso le banche) avviato da controparte nonostante

Fintecna avesse richiesto ed ottenuto la sospensione dell'efficacia esecutiva della pronuncia di Corte di Appello favorevole alla Grassetto – pende davanti ad altra sezione della medesima Corte di Appello a seguito del rinvio operato dalla Corte di Cassazione, per l'accertamento degli importi effettivamente dovuti a controparte.

- **Arbitrato contro Comune di Muro Lucano**

Nel mese di marzo 2004 è stato emesso il lodo riguardante l'Arbitrato promosso nel 2002 nei confronti del Comune di Muro Lucano (PZ). Si rammenta che tale iniziativa si rese necessaria in conseguenza della condotta dell'Amministrazione concedente la quale dichiarò arbitrariamente decaduta la convenzione all'epoca sottoscritta con il R.T.I. formato dalla ex Infratecna (capogruppo con il 45%), Italeco (45%) e Bonifica (10%) per l'espletamento di attività connesse alla ricostruzione ex L. 219/81. Essa, pertanto, nel maggio 2000 inoltrò un atto di diffida richiedendo la restituzione dell'anticipazione già pari a Lire/milioni 720 dalla stessa corrisposta nel 1990 alla capogruppo del R.T.I.. Il Comune di Muro Lucano riuscì successivamente ad escutere la garanzia a suo tempo prestata dal concessionario a fronte dell'incasso della predetta anticipazione.

La pronuncia ha confermato le favorevoli risultanze della C.T.U. con l'accoglimento da parte degli arbitri delle principali richieste avanzate da Fintecna.

Nelle more del recupero coattivo delle somme di cui in soccombenza, controparte, nel novembre del 2004, ha notificato atto di impugnazione del lodo.

- **Contenzioso con Muller Weingarten – Presse Italia**

In data 31 marzo 2004 è stato emesso il lodo che ha definito l'arbitrato contro la Muller Weingarten e la Presse Italia. La pronuncia, riconoscendo parte delle ragioni di Fintecna e parte delle ragioni avversarie, ha disposto la liquidazione a favore della Vostra Società di un importo equivalente al netto residuo risultante dalla compensazione delle rispettive ragioni di debito-credito riconosciute.

La Società, mentre ha provveduto ad impugnare la pronuncia arbitrale davanti alla Corte di Appello, ha, altresì, avviato una procedura monitoria per il recupero di quelle partite, liquide ed esigibili, in ordine alle quali il Collegio arbitrale si è dichiarato incompetente a decidere.

- **Fintecna contro Funzionario Cipe – Tangenziale Vomero**

Con sentenza resa in corso di esercizio la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato la nullità della pronuncia arbitrale, resa nel 1997, con cui il Funzionario Cipe era stato condannato alla corresponsione in favore della Nuova Mecfond (oggi Fintecna) di importi rilevanti, connessi alla realizzazione delle opere relative allo svincolo della Tangenziale Vomero – III stralcio funzionale.

La sentenza *de qua* si è pronunciata sulla nullità del lodo sotto il più grave profilo della sua giuridica inesistenza.

Ritenendo tale decisione censurabile sotto diversi profili la Società sta approntando gli atti per il ricorso in Cassazione.

- **Contenzioso contro Funzionario Cipe – Consorzio Co.Re.Ca.**

Pende ricorso in Cassazione promosso dalla Società avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha annullato il lodo, reso nel corso del 2000, ad esito dell'arbitrato attivato dall'incorporata Nuova Mecfond per il tramite del consorzio Co.Re.Ca., al fine di ottenere dal concedente (Funzionario Cipe) il rimborso dei notevoli oneri aggiuntivi sostenuti a causa dell'ingiustificato dilatarsi dei tempi di collaudo e consegna di 100 alloggi e delle opere di urbanizzazione relative nell'ambito del Comune di Striano.

La pronuncia arbitrale aveva sostanzialmente accolto tutte le richieste formulate dalla Società.

Nelle more del giudizio di Cassazione si sta tentando di perseguire un accordo compositivo con il Comune al fine di poter concludere, in via transattiva, il complesso rapporto.

- **Contenzioso contro Fallimento Cogeco e subappaltatori**

In corso di esercizio si è assistito all'ulteriore allargamento del fronte del contenzioso relativo alla realizzazione delle opere di restauro, riuso e valorizzazione delle antiche strutture militari di L'Aquila.

Infatti, oltre agli atti di citazione già notificati alla Società concessionaria (oggi Fintecna) da alcuni subappaltatori, volti ad ottenere il pagamento di presunti crediti ed accessori vantati per lavori eseguiti a beneficio dell'ATI appaltatrice, la stessa procedura fallimentare della Cogeco ha convenuto la Vostra Società innanzi al Tribunale di Roma formulando analoga domanda in qualità di appaltatore delle opere.

- **Contenzioso contro l'Ing. Picalarga**

Con sentenza resa in corso di esercizio, il Tribunale di Roma ha condannato Fintecna a corrispondere in favore degli eredi dell'Ing. Marcello Picalarga (deceduto nelle more del giudizio) importi rilevanti a titolo di lucro cessante e di risarcimento danni per la mancata realizzazione di iniziative industriali e commerciali che erano state avviate negli anni '70-'80 tra l'incorporata FMI-Mecfond ed il citato professionista.

I contrasti che si generarono subito dopo tra le parti hanno dato origine ad un logorante contenzioso, che si è concluso con la citata pronuncia del Tribunale di Roma, i cui contenuti si ritengono fortemente censurabili; pertanto si stanno approntando gli atti per interporre gravame e richiedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza.